

Brevi annotazioni canonistiche sul concetto di abuso di potere e di coscienza

Davide Cito *

Papa Francesco sia nella Lettera al Popolo di Dio del 20 agosto 2018 che nell'incontro del successivo 25 agosto (durante il viaggio in Irlanda con un gruppo di gesuiti) ha ribadito in modo simile che: «L'elitismo, il clericalismo favoriscono ogni forma di abuso. E l'abuso sessuale non è il primo. Il primo è l'abuso di potere e di coscienza»¹.

La sottolineatura dell'abuso di potere e di coscienza e le sue caratteristiche sta interrogando sempre più frequentemente chi, pur da prospettive disciplinari differenti, si è imbattuto in situazioni in cui era certamente riconoscibile un uso distorto della posizione di superiorità di un soggetto rispetto ad un altro, con conseguenze – di tipo psicologico, fisico, spirituale, morale o anche economico – sulla vittima a volte gravi.

Al tempo stesso non vi è dubbio che, dal punto di vista giuridico, può non essere immediata la qualificazione di tali comportamenti, i quali possono costituire nell'ordinamento canonico veri e propri delitti o magari soltanto azioni imprudenti, sconvenienti o improprie che, pur non costituendo delitti, richiedono provvedimenti sanzionatori di tipo disciplinare o quantomeno richiami o avvertimenti.

* Docente di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce e Pontificia Università Lateranense, Roma.

¹ A. Spadaro, "Occorre ridare vita". Papa Francesco in dialogo con i gesuiti in Irlanda, in «La Civiltà Cattolica», 4038 (2018), p. 449.

Scopo di queste brevi note è offrire un contributo diretto a delineare i profili canonistici dell'abuso di potere e di coscienza sulla base della vigente normativa canonica, che non è stata direttamente modificata, anche se è suscettibile di interpretazioni che la possono rendere sempre più aderente alla realtà ecclesiale che si va man mano configurando.

Il punto di partenza ineludibile è dato ovviamente dalle pagine evangeliche in cui non soltanto si tratteggia la figura del buon pastore che dà la vita per le pecore (a differenza del mercenario), ma soprattutto si presenta la dimensione del servizio di chi è chiamato in una posizione di preminenza:

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,42-45).

L'autentico servizio non è soltanto un atteggiamento interiore ma si manifesta in modi di agire concreti.

La riflessione conciliare sulla Chiesa ha voluto ribadire in modo particolare questa dimensione ministeriale, sottolineando che in un certo senso proprio chi è maggiormente rivestito di autorità ha uno speciale ruolo di servizio:

Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza².

Sulla stessa linea si muovono sia la Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges* (con cui è stato promulgato il Codice di Diritto Cano-

² *Lumen gentium*, 18.

nico del 1983) sia il *Catechismo della Chiesa Cattolica* che, al n. 876, afferma:

Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il *carattere di servizio*. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e autorità, sono veramente «servi di Cristo» (Rm 1,1), ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi «la condizione di servo» (Fil 2,7). Poiché la parola e la grazia di cui sono i ministri non sono loro, ma di Cristo che le ha loro affidate per gli altri, essi si faranno liberamente servi di tutti.

Queste sintetiche premesse, che fanno parte della lunga tradizione ecclesiale, si sono andate riflettendo sulla configurazione giuridico-canonica dell'esercizio della potestà ecclesiastica ai vari livelli. Infatti, tra i dieci principi approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967 che dovevano guidare il lavoro di riforma del Codice del 1917, il n. 6 stabiliva:

Per la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e per la diversità degli uffici e delle funzioni, fondata nello stesso ordine gerarchico della Chiesa, è opportuno che gli stessi diritti delle persone siano in modo idoneo definiti e tutelati. Ciò contribuirà a far più chiaramente apparire l'esercizio dell'autorità come un servizio, in modo che il suo uso sia rafforzato e siano rimossi gli abusi.

Dovendo circoscrivere l'ambito giuridico di applicazione di questo principio – non solo descrivendo in modo positivo le caratteristiche del servizio ecclesiale ma anche elencandone possibili deviazioni – non ci si è semplicemente limitati ad una formalistica e precisa casistica di comportamenti abusivi, ma si è cercato di esplicitare le fattispecie più significative, lasciando al tempo stesso un ampio margine di possibili altri comportamenti che costituissero un abuso di potestà sulla base dei principi che devono presiedere l'esercizio della potestà e delle funzioni nel popolo di Dio. Come ricordato prima, alcuni di questi comportamenti sono considerati dal Legislatore veri e propri delitti, altri invece violazioni di norme non penali, senza peraltro dimenticare che la normativa canonica sia del Codice del 1917 che dell'attuale Codice non prevede un'applicazione stretta del principio di legalità penale, potendosi quindi sanzionare penalmente (a certe condizioni) anche violazioni di norme non formalmente penali.

Come conferma di quanto detto basta un brevissimo cenno alla normativa del Codice del 1917. A questo proposito Magnin, autore della voce *Abus de pouvoir*³, così si esprimeva:

Tout abus de pouvoir doit être puni: tel est le principe que pose le canon 2404: *abusus potestatis ecclesiasticae... puniatur*. L'autorité dans l'Église et les diverses fonctions ne sont pas en effet confiées aux individus pour leur avantage personnel, mais pour le bien commun; elles sont confiées pour servir.

La normativa del Codice pio-benedettino prevedeva infatti un canone introduttivo (il 2404) che disponeva la punibilità in modo generale dell'abuso di potestà, elencando successivamente (cann. 2405-2414) tipologie non esaustive di abusi di potestà e rimandando alle pene previste in altri canoni per specifici abusi lì indicati. Anche se la prospettiva adottata dal Codice del 1917 parte dalla visione gerarchica della Chiesa e non dall'uguaglianza dei fedeli al cui servizio è posta la funzione di governo, si può ravvisare una notevole continuità tra i due Codici proprio sulla base della caratteristica "ministeriale" di ogni funzione ecclesiale.

Dal punto di vista sistematico, invece, il Codice vigente, dopo aver elencato diverse ipotesi di reato di usurpazione o di esercizio illegittimo nelle funzioni ecclesiastiche, colloca alla fine il can. 1389 (che conclude il Titolo III), prevedendo come delitto tutte le possibili violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni di governo o comunque ecclesiastiche, dopo aver peraltro configurato come reato diversi possibili abusi delle funzioni sacerdotali o del sacro ministero (can. 1384).

Dal confronto con la legislazione precedente si può notare che il can. 1389 è uno dei casi in cui solo apparentemente il Codice vigente ha ridotto le ipotesi delittuose rispetto alla vecchia normativa. Infatti, se è vero che si è passati da undici canoni a uno solo, la descrizione della fattispecie: «Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio» è tanto ampia da potervi far rientrare una casistica maggiore. Di fatto ogni tipo di violazione nell'esercizio di un ufficio potrebbe "potenzialmente" rappresentare un delitto, secondo il giudizio dell'Ordina-

³ E. Magnin, *Abus de pouvoir*, in: *Dictionnaire de Droit canonique*, VI, Paris 1935, col. 135.

rio o del Superiore, anche se deve essere dimostrata non solo la gravità oggettiva – ossia la violazione di legge che configura e determina i diritti e doveri connessi all'ufficio o all'incarico – ma anche lo scandalo e la sua vera necessità per provvedere alla disciplina ecclesiastica (cf can. 1317). Come fa notare Pighin:

Il can. 1389 ha molti punti di analogia con il can. 1384 che in parallelo concerne i delitti di prevaricazione nell'esercizio delle funzioni derivanti dall'ordine sacro. Ambedue i testi si riferiscono all'abuso di potere in senso lato, hanno il carattere di contenitore di numerosissime condotte delittuose e presentano un tratto residuale rispetto a configurazioni criminose precisamente stigmatizzate in precedenza nello stesso ambito comportamentale⁴.

Una ulteriore caratteristica del can. 1389 è che presenta esplicitamente come condotta punibile anche la negligenza colpevole, ossia prevede la punibilità del delitto colposo che a norma del can. 1321 §1 non è ordinariamente suscettibile di punizione.

Le diverse ipotesi di delitto doloso stabilite nel can. 1389 §1 sono racchiuse nell'espressione: «Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio». Con il termine abuso vanno intesi, come detto, tutti gli atti di violazione della legge ecclesiastica posti da chi legittimamente possiede l'ufficio o la potestà. La violazione può avvenire sia con un atto positivo sia con l'omissione deliberata di un atto dovuto. Per determinare la portata della violazione occorre considerare i doveri, gli obblighi e le facoltà che sono annesse all'ufficio esercitato. Quanto più rilevante è l'ufficio o la potestà, tanto più gravi sono le violazioni, anche per le ripercussioni sulla comunità ecclesiale. L'abuso deve essere commesso nell'esercizio della potestà o dell'ufficio. Pertanto, va innanzitutto inteso l'esercizio della potestà di governo, in quanto quella di ordine è considerata principalmente nel can. 1384. Viene poi l'abuso di qualsiasi incarico, sia esso d'ufficio o no.

Dopo questa sommaria ricognizione della disciplina penale sull'abuso di potestà, l'inevitabile domanda è: quando si parla di abuso di potere e di coscienza (utilizzando una terminologia non specificamente tecnica) a cosa ci stiamo riferendo dal punto di vista giuridico?

⁴ B.F. Pighin, *Diritto Penale Canonico*, Venezia 2014, p. 460.

In altre parole, è una modalità dell'abuso di potestà (e in tal caso che caratteristiche dovrebbe avere la condotta per essere penalmente rilevante) oppure potrebbe integrare in certi casi la fattispecie dell'abuso di potestà ma in altri no, ossia sarebbe un comportamento nella sostanza imprudente, sconveniente, improprio ma "formalmente" legittimo e quindi non rilevante penalmente?

Se di recente sono state indubbiamente evidenziate fattispecie che integrano in modo pieno il delitto di abuso di potestà, obbligando alla denuncia se tale delitto è stato commesso da coloro che presiedono comunità ecclesiali, Cardinali, Patriarchi, Vescovi, ecc. come stabilito nel Motu proprio *Vos estis lux mundi*, in cui è descritto come

condotte poste in essere... consistenti in azioni ed omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo⁵

e anche dove vi sia un comportamento contrario ad una norma di legge nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, e quindi si può tutto sommato circoscrivere in modo adeguato l'eventuale delitto, altre volte invece non è facile delimitare la fattispecie "abusiva" e si può correre il rischio o di farvi rientrare qualunque manifestazione "autoritaria" o al contrario sottovalutare ed escludere vere manifestazioni di abuso.

Questo tuttavia è un punto molto importante. L'essere "formalmente" non penalmente rilevante non significa che sia pastoralmente e giuridicamente indifferente. Anzi, a volte si gioca proprio su questo equivoco per sottovalutare comportamenti devastanti nella vita di persone che ne sono state vittime.

Riprendendo le riflessioni su questo tema fatte nel novembre scorso durante l'incontro tra la Congregazione per il Clero e i Rettori del Collegi a Roma, c'è stato un approccio credo molto utile per la comprensione del fenomeno:

Alcuni tentativi applicano la definizione a «qualsiasi tipo di abuso psicologico, fisico o sessuale che abbia luogo in un contesto religioso»,

⁵ Francesco, *Vos estis lux mundi*, 1 §1. b.

mentre altri puntano in modo specifico a «manipolazioni che danneggiano il rapporto di una persona con Dio o con il proprio essere interiore».

L'abuso spirituale può essere definito anche in base ai suoi effetti, alcuni dei quali sono: autostima danneggiata, dipendenza indotta, minore capacità di avere fiducia, reazioni emotive come ira, ansia e depressione. Gli esperti aggiungono che in alcuni casi può essere scossa pure la propria fede in Dio.

In ogni caso, partendo dalle parole di papa Francesco, si potrebbero comprendere con l'espressione "abuso spirituale o di coscienza" varie forme di abuso emozionale e/o di potere nell'ambito della vita spirituale, specialmente in occasione dell'accompagnamento spirituale o all'interno delle comunità.

Per cercare di dare una risposta seppur provvisoria a questa problematica, può essere utile richiamare alcune frasi tratte dall'Esortazione apostolica *Christus vivit* del 2 aprile 2019:

Esistono diversi tipi di abuso: di potere, economici, di coscienza, sessuali. Si rende evidente il compito di sradicare le forme di esercizio dell'autorità su cui essi si innestano e di contrastare la mancanza di responsabilità e trasparenza con cui molti casi sono stati gestiti. [...] Il clericalismo è una tentazione permanente dei sacerdoti, che interpretano «il ministero ricevuto come un *potere* da esercitare piuttosto che come un *servizio* gratuito e generoso da offrire; e ciò conduce a ritenere di appartenere a un gruppo che possiede tutte le risposte e non ha più bisogno di ascoltare e di imparare nulla». Indubbiamente, il clericalismo espone le persone consacrate al rischio di perdere il rispetto per il valore sacro e inalienabile di ogni persona e della sua libertà⁶.

Prima ancora che il concreto ufficio da svolgere, il ministero o la consacrazione ricevuta creano una relazione di fiducia e di "superiorità" nei confronti di coloro che si rivolgono ai ministri sacri o alle persone consacrate, rafforzata dal fatto di essere in qualche modo "rappresentanti" di Dio e quindi meritevoli di ascolto, obbedienza e fiducia proprio perché espressione in certo senso della voce e della volontà di Dio. Su questa base si può innestare la dinamica dell'abuso,

⁶ Francesco, *Christus vivit*, 98.

come rottura o distorsione di una relazione di fiducia all'interno della quale la persona che si è affidata viene manipolata e usata per una propria gratificazione di dominio. E questo può avvenire soprattutto nei confronti di coloro che sono più vulnerabili, intendendo con questa espressione chi si trova – stabilmente od occasionalmente – in una situazione di fragilità spirituale, affettiva o di altro genere, ed ha maggiormente bisogno di conferme esistenziali.

Come indicato nell'ultima frase dell'Esortazione apostolica *Christus vivit* il ministero ricevuto come un potere da esercitare rischia di far perdere il rispetto per il valore sacro e inalienabile di ogni persona e della sua libertà, imponendo quindi il proprio potere utilizzando spesso formule di fede o il linguaggio della spiritualità.

In cosa può consistere l'abuso di coscienza? Nella teologia cattolica, e non solo, la parte più sacra dell'uomo è la coscienza individuale. Una coscienza che permette di distinguere tra bene e male. Può sbagliare, ma la dobbiamo sempre seguire anche se ciò implica lo sbaglio. Il ruolo di colui che accompagna non consiste nel dire alla persona ciò che deve fare, bensì nell'aiutarla a fare luce su ciò che ritiene meglio per sé. Prendere il posto della coscienza altrui è, appunto, un abuso di coscienza.

La dinamica dell'abuso può avere diverse fasi ed anche diverse intensità che sostanzialmente nascono dal fatto che una persona si apre a me, nella confessione, in un rapporto di amicizia o di accompagnamento spirituale. Si apre perché si fida di me, anche e soprattutto per il ruolo che svolgo, un ruolo quasi sacro. Questo rapporto diventa abuso quando io uso questa apertura e questa fiducia per mettermi al posto della coscienza dell'altra persona, per imporre una mia indicazione, facendo uso del "potere" che il ruolo sacro mi dà. Uso, cioè, la fiducia che le persone depongono in me per orientarle verso una mia soluzione: «Devi fare così!». Questo, potremmo dire, è il primo stadio dell'abuso: un autoritarismo che è insidioso non tanto perché quello che consiglio alle persone sia sbagliato, ma per il fatto che, invece di aiutarle ad esercitare la loro libertà, le "abituo" alla soggezione. Le motivazioni potrebbero essere pure "lodevoli": «Mi sono imposto di essere efficace; non ho la pazienza di rispettare i tempi, anche lunghi, dell'altro; il problema può essere risolto in maniera più veloce se prendo io in mano la situazione...».

Questo atteggiamento autoritario è certamente dannoso per la persona che lo subisce non solo perché la fa regredire invece di crescere, ma soprattutto in quanto deforma il suo rapporto con Dio, per cui non riuscirà più ad ascoltarlo. Inoltre, può dar luogo ad un secondo stadio, nel quale si mischia anche l'abuso affettivo, provocando una relazione di esclusività e "necessità" reciproca con forti possibilità di deformazioni della coscienza.

Una difficoltà è potersene accorgere. Un abuso di questo genere non si vede in maniera evidente come può vedersi un abuso sessuale, e per di più vi è una "finta" complicità che rende la persona legata all'abusatore. Oltretutto, poi, le persone in situazioni di vulnerabilità quasi "chiedono" di essere trattate così: si presentano con problemi molto seri e difficili ma piuttosto che fare un lungo lavoro di analisi e chiarimento, preferiscono affidarsi ad un "guru" che dica loro: «La Parola di Dio ti dice di fare questo». Ci può essere una correlazione tra l'abusato e l'abusatore, tra chi ha voglia di dire all'altro come vivere e chi ha voglia di sentirsi dire come vivere. L'abuso di coscienza, infatti, non è compiuto da mostri ma da persone che talvolta agiscono in buona fede.

La via cristiana e spirituale è un cammino di libertà. Nella vita dello Spirito una persona diventa sempre più libera di fronte alle schiavitù sia materiali che spirituali, e tra queste ci sono anche il senso di colpa, l'aspirazione ad essere perfetti, la non accettazione dei propri limiti, ecc. Il ruolo della Chiesa consiste nell'accompagnare le persone a liberarsi da queste schiavitù. Crescere nella vita cristiana significa essere sempre più liberi. Se invece ho sempre bisogno di qualcuno che mi dica cosa fare, è segno che qualcosa non sta funzionando. Il problema di fondo sorge quando si confondono gli obiettivi: il mio intento è che tu faccia il bene o che tu ami il bene?

Possibili manifestazioni esterne di questa dinamica relazionale distorta – che potrebbe anche sfociare in abusi sessuali o affettivi – si possono ravvisare nell'instaurarsi di rapporti visibilmente preferenziali e ingiustificati con le persone che sembrano essere più in sintonia con il sacerdote (o la guida spirituale), e contemporaneamente disprezzare o ironizzare coloro che invece non paiono seguire i suoi insegnamenti o la sua volontà. Questo legame preferenziale si avvale spesso della comunicazione di "segreti" o notizie non conosciute

al fine di creare una complicità malsana. Tale complicità malsana si nutre di espressioni ed atteggiamenti apparentemente buoni ma in realtà velenosi, frasi del tipo: «Solo a te dico queste cose; ciò che ti dico è molto importante; solo tu puoi capire perché sei speciale; ho molta fiducia in te, non mi tradire; siamo nella missione che Dio ci ha affidato...».

Si possono anche avere atteggiamenti autoritari e invasivi nei confronti dell'intimità delle persone, con la minaccia di divulgare fatti veri che potrebbero pregiudicarne la stima nel gruppo o nella comunità. Oppure, chiedere alle persone un'adesione incondizionata e senza critiche alle proprie scelte come fossero frutto dell'azione di Dio e della grazia di cui gode in modo quasi esclusivo il ministro sacro (o il Fondatore/la Fondatrice o il Capo/la Capessa); o cercare insistentemente conferme del proprio operato pastorale e dei risultati ottenuti quasi fossero il segno tangibile dell'approvazione divina. Certamente nessuno di questi fatti esemplificati costituisce sempre, di per sé, una violazione giuridica in senso stretto, eppure possono rientrare come elementi di una valutazione negativa di idoneità ad esercitare un determinato ufficio o incarico.

Entro una dinamica relazionale che tende a soggiogare e a legare le persone al proprio ruolo ministeriale, si può quindi collocare l'abuso di coscienza che procede in senso opposto ai diritti dei fedeli, stabiliti particolarmente nei cann. 213 e 214 relativi sia alla ricezione dei beni spirituali, costituiti dalla parola di Dio e dai sacramenti, che dell'aiuto a poter seguire un proprio metodo di vita spirituale. In questo senso, ogni persona ha il diritto di essere accompagnata in una relazione sicura e rispettosa della propria intimità e interiorità. Già il can. 2414 del Codice 1917 prevedeva come abuso di potestà il limitare indebitamente la libertà della confessione sacramentale, che rappresenta la prima condizione del rispetto della libertà di coscienza del fedele. In tal senso, risultano violazioni a questa libertà (contrarie peraltro ai cann. 240 §1 e 630 §1 per quanto riguarda i seminaristi e i membri di istituti di vita consacrata): ostacolare in modo ingiustificato questa libertà anche in modo indiretto e ricattatorio; fare indebita pressione sui penitenti per una ricezione eccessivamente frequente del sacramento con il medesimo sacerdote, richiesta che potrebbe condurre anche ad un eccessivo e squilibrato attaccamento affettivo; indurre o

peggio obbligare in modo diretto o indiretto – ossia con minaccia di ritorsioni – le persone in qualunque modo a manifestare la propria coscienza (vietato dal can. 630 § 5, anche se è indicato specificamente per i membri degli istituti religiosi).

Sebbene non siano divieti di carattere penale, il can. 984 proibisce sia «l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente» sebbene non tocchino in alcun modo il sigillo sacramentale, sia l'uso «per il governo esterno» dei peccati ascoltati «in una confessione ricevuta in qualunque momento». La prima fattispecie risulta particolarmente insidiosa in quanto può rendere ancora più vulnerabile la persona non soltanto nel momento della celebrazione del sacramento, ma nel rapporto successivo con il sacerdote che potrebbe approfittare di situazioni di fragilità conosciute nella confessione con conseguenze psicologiche e spirituali anche gravi. Allo stesso tempo, però, non va dimenticato che non è agevole la dimostrazione esterna della violazione del prescritto al can. 984.

Trovandosi di fronte a differenti e variegate situazioni, risulta importante distinguere se ci si trova dinnanzi ad un delitto vero e proprio oppure ad un'altra tipologia di comportamento che può essere vietato (ma senza essere un delitto) oppure sconsigliato direttamente oppure sconsigliato perché opposto ad un comportamento raccomandato od obbligatorio. Ma in ogni caso occorre agire!

Nel caso di un delitto (considerando in particolare il can. 1389) occorre richiamare i principi generali di punibilità, e considerare che il can. 1362 prevede la prescrizione triennale dell'azione criminale sia essa giudiziaria che extra-giudiziale (can. 1720, 3°).

Nel caso, invece, di un comportamento non delittuoso ma che va contro i doveri del ministro sacro è certamente possibile intervenire con provvedimenti amministrativi che possono limitare o moderare l'esercizio del ministero sacro soprattutto in presenza di grave turbamento ecclesiale.